



**DECISIONE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE  
FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE  
del 4 dicembre 2025  
DI IRROGARE SANZIONI AL PARTITO POLITICO EUROPEO  
"PARTITO DELLA SINISTRA EUROPEA"  
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto

- il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,
- il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, quale modificato<sup>1</sup> ("regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014"), in particolare gli articoli 20, 22, 27 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il Partito della Sinistra Europea ("l'SE") ha sede a Bruxelles, in Belgio, ed è stato registrato come partito politico europeo con decisione del 7 agosto 2017 dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità") (2017/C 428/11).
- (2) Il 27 giugno 2025 l'SE ha presentato all'Autorità i rendiconti finanziari e altra documentazione relativi all'esercizio 2024 a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'Autorità ha chiesto informazioni supplementari all'SE con e-mail del 22 luglio e del 12 settembre 2025, alle quali l'SE ha risposto rispettivamente il 25 luglio 2025 e il 19 settembre 2025, in merito alle seguenti interazioni:
  - un viaggio di una delegazione dell'SE in Venezuela in occasione delle elezioni presidenziali in tale paese in data 28 luglio 2024, a seguito di un invito del *Partido Socialista Unido de Venezuela* ("PSUV") e comportante l'accettazione di uno sgravio per le spese di viaggio non proveniente dall'UE, e
  - la partecipazione finanziaria a un'attività presso l'"Espace Niemeyer" a Parigi, in Francia, che ha coinvolto il *Parti Communiste français* ("PCF") il 2 febbraio 2024, dal titolo "Soirée Haïti et sa révolution".

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018 (GU L 1141 del 4.5.2018, pag. 1) e dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019 (GU L 851 del 27.3.2019, pag. 7).

- (3) I fatti e la valutazione giuridica di tali interazioni sono esposti separatamente di seguito.

## **ACCETTAZIONE DI UNO SGRAVIO PER LE SPESE DI VIAGGIO PROVENIENTE DAL VENEZUELA**

### **FATTI E PROCEDIMENTO**

- (4) A seguito di un invito da parte di [omissis] a nome del *Partido Socialista Unido de Venezuela* ("PSUV"), un gruppo di sette rappresentanti dell'SE (la "delegazione") si è recato in Venezuela in occasione delle elezioni presidenziali di tale paese del 28 luglio 2024. La delegazione ha partecipato ad attività organizzate quali un discorso trasmesso in video di [omissis] e una visita a un seggio elettorale. La delegazione si è altresì fatta scattare una fotografia di fronte a un ritratto di [omissis], uno dei concorrenti alle elezioni del 2024, nonché una fotografia con una bandiera recante il logo dell'SE e con il pugno alzato di fronte a un poster con la dicitura *Encuentro con acompañantes internacionales - Elecciones Presidenciales 2024*.
- (5) L'SE ha indicato nelle sue dichiarazioni relative all'anno 2024 del 27 giugno 2025 e del 25 luglio 2025 di aver pagato 673,20 EUR per il viaggio della delegazione in Venezuela e ha fornito la seguente descrizione: *viaggio organizzato dal gruppo di lavoro in materia di relazioni internazionali con le associazioni locali e le organizzazioni politiche per sostenere le lotte della sinistra globale e rafforzare la cooperazione internazionale*. La documentazione presentata all'Autorità conteneva la seguente spiegazione aggiuntiva: *il costo totale di questa attività è limitato al costo sostenuto dall'SE per coprire la partecipazione dei suoi rappresentanti all'attività summenzionata*.
- (6) Con un'e-mail del 22 luglio 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni dettagliate sui partner di cooperazione dell'SE.
- (7) L'SE ha dichiarato nella sua risposta del 25 luglio 2025: *vorremmo chiarire che se inizialmente non abbiamo incluso i nomi dei partner di cooperazione per le attività elencate nella seconda parte del punto 3, ciò è dovuto al fatto che non abbiamo considerato tali organizzazioni come partner di cooperazione nel quadro di un evento. Tali organizzazioni hanno invitato rappresentanti politici dell'SE o hanno agevolato le disposizioni logistiche per i nostri rappresentanti al fine di realizzare gli obiettivi pianificati sul campo, esercitando le nostre relazioni internazionali (principalmente lo scambio politico e la raccolta di informazioni)*. Negli allegati alla sua e-mail del 25 luglio 2025 all'Autorità, l'SE ha fornito le seguenti informazioni relative ai partner di cooperazione nell'ambito di tale attività: *Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – Asuntos Internacionales)*.
- (8) Con un'e-mail del 12 settembre 2025 l'Autorità ha richiesto la seguente documentazione supplementare in relazione a tale attività: *i) fotografie scattate durante l'attività e ii) accordi contrattuali e finanziari in vigore con i partner di cooperazione nell'ambito di tale attività*.

- (9) L'SE ha risposto attraverso un'e-mail del 19 settembre 2025 con le seguenti osservazioni sugli allegati: a) immagini al link; b) nessun accordo contrattuale in quanto la nostra missione era osservare le elezioni.
- (10) Oltre al materiale fotografico, l'SE ha presentato all'Autorità una copia elettronica di una lettera in lingua spagnola datata 8 aprile 2024, firmata da [omissis] a nome del Partito socialista venezuelano (*Partido Socialista Unido De Venezuela*), indirizzata a [omissis], "Partido de Izquierda Europea". Il contenuto principale di tale lettera è il seguente:  
*Reciba usted un saludo solidario de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para expresar, en nombre del pueblo bolivariano, nuestro profundo respeto y reconocimiento por la causa que usted diariamente emprende a favor de la felicidad de los pueblos del mundo.*  
*Como usted sabe, el próximo 28 de julio se celebrarán en Venezuela las elecciones presidenciales para el período 2025 - 2031. Este evento es de trascendental importancia para el destino de la Revolución Bolivariana y demás procesos políticos en América Latina y el mundo. En esta elección, el Presidente Nicolás Maduro Moros es el candidato de la esperanza y la dignidad de la Patria de Bolívar y Chávez, con quien garantizamos la estabilidad y felicidad en el futuro, el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y la construcción de un mundo más humano y multipolar.*  
*En ese sentido, le extendemos nuestra invitación para que acompañe a nuestro pueblo durante el desarrollo dicho evento electoral. De ser positiva su respuesta, le solicitamos respetuosamente confirmar su voluntad a través del correo electrónico: [omissis], así como compartir por esa **vía su teléfono de contacto y documento de viaje**. Esperamos su respuesta afirmativa antes del 30 de abril a fin de ampliar /os detalles logísticos respectivos a su participación en esta jornada tan especial.*  
*Sin nada más que agregar, le reitero en nombre del [omissis], nuestra plena solidaridad y compromiso con su lucha, la cual también es nuestra lucha.*
- (11) Nella sua e-mail di accompagnamento del 19 settembre 2025 indirizzata all'Autorità, l'SE ha inoltre fornito le seguenti spiegazioni aggiuntive: *inoltre, in riferimento alle missioni di osservazione elettorale, poiché si tratta del primo ciclo di conformità che stiamo scambiando su questo tipo di spese, mi permetta di chiarire: l'unico fatto che accomuna tutte le missioni è che non cooperiamo mai finanziariamente con nessuno quando inviamo una delegazione in queste missioni. Tutti gli altri fattori variano molto a seconda di diverse variabili quali il paese stesso e come tale paese si occupa delle missioni di osservazione elettorale. Di certo non andremmo a osservare le elezioni nei paesi che lo vietano. Ma a parte questo, come potete vedere nei fascicoli che vi inviamo, il Messico, per esempio, ha una lunga tradizione di un comitato elettorale molto aperto e organizzato avente un intero apparato di organizzazione e accoglienza delle missioni di osservazione internazionali. In altri paesi potrebbe non essere così e, nonostante non vietino le missioni internazionali di osservazione elettorale, in genere non organizzano workshop/seminari/materiali di informazione ecc. che a nostra volta potremmo mostrarvi come prova. Quello che facciamo di solito, oltre all'osservazione elettorale nel giorno delle elezioni, è cercare di incontrare partiti politici e/o fondazioni al fine di comprendere l'attuale clima politico intorno alle elezioni e quindi essere in grado di scrivere in seguito una relazione più esaustiva della nostra missione.*
- (12) [omissis] è, ed era già al momento dell'invito, oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea in quanto coinvolto in attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato

*di diritto in Venezuela e nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile e disponendo l'arresto di persone, dandone l'ordine anche al Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN) (allegato I, punto 7, della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60, modificata in particolare dalla decisione (PESC) 2023/2498 del Consiglio, del 10 novembre 2023, GU L, 2023/2498, 13.11.2023).*

- (13) Secondo le informazioni pubbliche relative ai prezzi del 2024, le spese di viaggio a persona dall'Unione europea al Venezuela ammontavano ad almeno 480 EUR per un volo di ritorno e una notte in un semplice albergo a Caracas ammontava ad almeno 30 EUR a persona.

*Apertura dell'indagine, diritto di essere ascoltati e possibilità di adottare misure correttive*

- (14) Con lettera del 17 ottobre 2025, l'Autorità ha informato l'SE di aver avviato un'indagine relativa alla suddetta interazione con il PSUV e ha fornito una sintesi dei fatti disponibili, nonché una valutazione intermedia indicante che l'SE aveva violato l'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (15) L'Autorità ha concesso all'SE la possibilità di presentare osservazioni fino al 18 novembre 2025 e di adottare misure correttive adeguate per porre rimedio alla situazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fino alla stessa data.
- (16) Nella sua risposta all'Autorità del 18 novembre 2025, l'SE ha dichiarato: *troverete una dichiarazione firmata del nostro responsabile per le relazioni internazionali e membro della nostra segreteria politica, Maite Mola, contenente una spiegazione pratica della nostra attività di osservatori elettorali alle elezioni venezuelane del 2024.*
- (17) L'SE ha fornito un documento in lingua inglese e spagnola datato 17 novembre 2025 relativo a tale attività attraverso cui [omissis], [omissis] e ha informato che i rappresentanti dell'SE hanno partecipato a una "delegazione di osservazione nel 2024" in Venezuela. La versione inglese della lettera fornita all'Autorità, nella traduzione in lingua italiana, è la seguente:

*Spiegazione relativa alla delegazione dell'SE di osservazione delle elezioni in Venezuela del 2024*

*[...] in qualità di responsabile dell'SE per le relazioni internazionali, vorrei, come richiesto, inviare una spiegazione scritta sulla questione in oggetto a seguito dell'avvio di un'indagine da parte dell'Autorità per i partiti politici e le fondazioni europee (APPF) del Parlamento europeo. Il Partito della Sinistra Europea, insieme ad altre organizzazioni in tutto il mondo, partecipa da molti anni al lavoro di osservazione elettorale in America latina e in Africa. Le costituzioni di alcuni paesi di questi continenti riconoscono questo compito di osservazione internazionale, mentre altre no. Il Venezuela è un caso speciale in cui è consuetudine e norma che i partiti nazionali di tutte le sfere politiche invitino organizzazioni straniere ad aiutare a osservare le*

*elezioni. Questo è stato il caso della nostra delegazione di osservazione nel 2024. Confermo con la mia firma in qualità di rappresentante internazionale di lunga data, ex vicepresidente e membro dell'attuale segreteria politica dell'SE, che la modalità in cui abbiamo agito in qualità di osservatori, comprese le spese sostenute, è stata l'unica possibile da parte nostra.*

- (18) Nella sua risposta del 18 novembre 2025, l'SE non ha indicato di aver rimborsato alcun vantaggio ottenuto o di aver adottato altre misure correttive né ha proposto simili misure.

#### VALUTAZIONE DEI FATTI ALLA LUCE DEL QUADRO GIURIDICO

- (19) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 propone la seguente definizione: *"donazione": eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria.*
- (20) L'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce che *i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano: [...] d) donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.*
- (21) A norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, *entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa: a) è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore; o b) ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al Parlamento europeo. L'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 78 e 79 del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo.*
- (22) L'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:  
*2. L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti: [...]*  
*b) violazioni quantificabili:*  
*i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6.*
- (23) L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:  
*1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In*

*particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.*

*2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27.*

#### **a) Osservazioni introduttive sul quadro normativo**

- (24) Una donazione è qualsiasi vantaggio economico ricevuto da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea da un non membro. Il concetto di vantaggio economico alla base della definizione di donazione indica che tale disposizione non copre solo i pagamenti anticipati a favore di un partito politico europeo, ma anche le circostanze in cui il vantaggio è fornito in un'altra forma, come i pagamenti versati a un terzo tali da sgravare il partito politico europeo da spese o debiti o dal rimborso delle spese sostenute.
- (25) L'accettazione di pagamenti anticipati, rimborsi, sgravi del debito o qualsiasi altra forma di vantaggio economico non può essere compensata o altrimenti eliminata dai vincoli giuridici che si applicano alle donazioni, fornendo "servizi" o altre azioni di contropartita che non rientrano nell'ambito legittimo e lecito delle attività dei partiti politici europei di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (26) Se una donazione è stata ricevuta da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea, si applicano il corrispondente massimale e i divieti di origine di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e, a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del medesimo regolamento, sorge l'obbligo, entro 30 giorni, di restituire le donazioni vietate o, se impossibile, di informarne l'Autorità e il Parlamento europeo al fine di versare l'importo corrispondente al bilancio dell'Unione.

#### **b) Applicazione ai fatti relativi al caso in esame**

##### *i) Vantaggio economico a favore dell'SE proveniente da un paese terzo*

- (27) Le spese sostenute dall'SE per il viaggio della delegazione in Venezuela, comunicate all'Autorità dall'SE, ammontavano a 673,20 EUR.
- (28) La delegazione dell'SE ha pertanto ricevuto in maniera manifesta un sostegno finanziario sotto forma di pagamento, rimborso o servizio di viaggio da parte o per conto del PSUV, che l'aveva invitata, pari alla differenza tra il pagamento effettuato dall'SE per la sua delegazione e il costo reale minimo del viaggio (Unione europea-Venezuela e ritorno) e dell'alloggio (almeno due notti), ossia un minimo di 3 106,80 EUR (= 7x480 + 7x60 ./ 673,20). Tale vantaggio economico è stato ricevuto dall'SE stessa, anche se è stato corrisposto o altrimenti fornito ai membri della delegazione dell'SE, in quanto ciò ha ridotto le spese di viaggio sostenute dall'SE.
- (29) Il vantaggio economico così ottenuto dall'SE da parte del Venezuela non è stato compensato da alcun "servizio" lecito e legittimo fornito dall'SE in cambio. Più in particolare, l'SE non ha contribuito a formare una coscienza politica europea dei

cittadini dell'Unione, né ha apportato alcun valore aggiunto europeo a nome dei cittadini dell'Unione, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, quando la sua delegazione si è recata in Venezuela e ha partecipato ad attività su invito e nell'interesse del PSUV, attuale partito al governo, e per lo più a suo carico.

- (30) Inoltre la delegazione dell'SE si presenta come parte di uno sforzo internazionale di osservazione elettorale, in particolare alla luce della lettera di invito, dello status di "accompagnatore internazionale" e di una visita a un seggio elettorale. Tale affermazione di agire in qualità di osservatori elettorali è confermata anche dall'SE nella sua risposta del 18 novembre 2025 al diritto di essere ascoltati. Tuttavia la delegazione ha violato diversi principi fondamentali di osservazione elettorale riconosciuti dall'Unione europea per tali attività<sup>2</sup>, in particolare accettando di partecipare su invito di una delle forze politiche del paese ospitante che concorrono in tali elezioni, presentandosi con segnali politici di sostegno nel contesto di uno dei concorrenti a tali elezioni e accettando vantaggi finanziari da parte di tale partito politico concorrente.
- (31) L'SE ha pertanto contribuito anche a un tentativo organizzato del partito attualmente al governo di far apparire legittime le elezioni presidenziali venezuelane del 2024, mentre il Parlamento europeo, sulla base delle relazioni di osservatori realmente indipendenti, *condanna senza mezzi termini e respinge fermamente i brogli elettorali orchestrati dal CNE, che è controllato dal regime e osserva che i resoconti delle missioni internazionali di osservazione elettorale indicano chiaramente che le elezioni presidenziali venezuelane del 28 luglio 2024 non hanno rispettato le norme internazionali di integrità elettorale*<sup>3</sup>. Analoghe preoccupazioni sulle elezioni presidenziali venezuelane del 2024 sono state espresse anche dall'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune a nome dell'Unione europea<sup>4</sup>. Sebbene tali preoccupazioni specifiche siano state espresse dopo le elezioni del 2024, esse erano del tutto prevedibili per l'SE nel momento in cui ha accettato il vantaggio economico da parte del PSUV e ha mostrato il suo sostegno a tale partito in Venezuela, tenuto conto in particolare delle precedenti dichiarazioni dell'Unione sulle elezioni organizzate in passato in tale paese. Infatti era ben noto ed era già stato criticato dal Parlamento europeo prima delle elezioni del 2024 il fatto che la missione ufficiale di osservazione elettorale dell'UE fosse stata espulsa dal governo di *[omissis]* a seguito del suo lavoro di osservazione delle elezioni regionali e comunali del 2021 e che esistevano notevoli dubbi sulla regolarità delle successive elezioni presidenziali del 2024 a seguito della detenzione e dell'interdizione arbitraria dei candidati dell'opposizione<sup>5</sup>.
- (32) L'Autorità ha inoltre esaminato la lettera di *[omissis]*, invocata dall'SE nelle sue osservazioni all'Autorità del 18 novembre 2025, in cui si afferma che [...] *la modalità in cui abbiamo agito in qualità di osservatori, comprese le spese sostenute, era l'unica possibile da parte nostra.*

---

<sup>2</sup> [www.eods.eu/methodology](http://www.eods.eu/methodology).

<sup>3</sup> Risoluzione del 19 settembre 2024 sulla situazione in Venezuela (2024/2810(RSP)), [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2024-0013\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2024-0013_IT.pdf).

<sup>4</sup> Cfr. la dichiarazione del 10 gennaio 2025, <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/01/10/venezuela-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-events-of-10-january-2025/>.

<sup>5</sup> Risoluzione dell'8 febbraio 2024 sull'ulteriore repressione contro le forze democratiche in Venezuela: attacchi alla *[omissis]* (2024/2549(RSP)), considerando J (precedenti osservatori elettorali dell'UE espulsi), considerando da E a I (detenzione e interdizione arbitraria dei candidati dell'opposizione), [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0080\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0080_IT.html).

- (33) L'Autorità sottolinea tuttavia in tale contesto che l'SE non può fare riferimento a condizioni imposte da un interlocutore di un paese terzo sanzionato dall'Unione europea, o a un partito politico che governa in un paese terzo, o a dipartimenti governativi di un paese terzo, al fine di giustificare l'accettazione di un vantaggio economico vietato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, né di ignorare la portata delle attività lecite e legittime di un partito politico europeo alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Nel caso di specie, anche se effettivamente le condizioni per il viaggio in Venezuela attuate dall'SE, compreso lo sgravio delle spese di viaggio, fossero state imposte dal PSUV senza alternative, come sostiene l'SE, è evidente che *non* recarsi in Venezuela a tali condizioni, e quindi non ricevere alcun vantaggio economico dal PSUV, sarebbe stata l'alternativa a disposizione conforme da scegliere.

*ii) Conclusioni per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014*

- (34) L'SE ha ricevuto un vantaggio economico da parte o per conto del PSUV per l'importo summenzionato. Di conseguenza, poiché il PSUV, in quanto entità non UE, non è né potrebbe essere un partito membro dell'SE dal quale quest'ultima avrebbe il diritto di accettare contributi (cfr. la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 novembre 2020, *ACRE/Parlamento*, T-107/19), l'SE ha ricevuto una donazione da un'origine vietata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (35) Inoltre, dal momento che l'SE non ha restituito tale donazione entro 30 giorni né l'ha segnalata al fine di versarla nel bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'SE ha accettato la donazione vietata e ha pertanto violato le disposizioni corrispondenti.

#### **c) Assenza di misure correttive**

- (36) L'SE non si è avvalsa dell'opportunità di adottare misure correttive, come proposto dall'Autorità a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nella sua lettera del 17 ottobre 2025, entro il termine del 18 novembre 2025.
- (37) Più in particolare, l'SE non ha attuato né offerto alcuna misura per porre rimedio alla violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'Autorità doveva pertanto decidere la sanzione adeguata conformemente all'articolo 27 di tale regolamento.

#### **d) Tipo e importo della sanzione**

- (38) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, si applica una sanzione pecuniaria per una violazione quantificabile in caso di mancata osservanza dell'articolo 20, paragrafo 5. In combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il suo importo è pari al 100 % dell'importo irregolare percepito.



- (39) L'SE ha comunicato all'Autorità le spese relative a tale attività pari a 673,20 EUR. Secondo le informazioni pubbliche relative ai prezzi del 2024, le spese di viaggio a persona dall'Europa al Venezuela ammontavano ad almeno 480 EUR per un volo di ritorno e una notte in un semplice albergo ad almeno 30 EUR a persona.
- (40) Il vantaggio economico ricevuto da parte del Venezuela corrisponde alla differenza tra il pagamento effettuato dall'SE per la sua delegazione e il costo reale del viaggio (Europa-Venezuela e ritorno) e dell'alloggio (almeno 2 notti), vale a dire un minimo di 3 106,80 EUR (= 7x480 + 7x60 ./ 673,20).

#### **e) Altre conseguenze**

- (41) La presente sanzione lascia impregiudicate eventuali decisioni o misure dell'ordinatore del Parlamento europeo o delle autorità nazionali, nei rispettivi ambiti di competenza.
- (42) Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i dettagli e la motivazione della presente decisione sono pubblicati su un sito web creato a tal fine, tenendo debitamente conto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

### **SOSTEGNO FINANZIARIO A UN'ATTIVITÀ AD HAITI NELLA SEDE DI UN PARTITO A LIVELLO NAZIONALE IN FRANCIA**

#### **FATTI E PROCEDIMENTO**

- (43) Il 2 febbraio 2024, a partire dalle 18:00, si è svolta un'attività dal titolo "Soirée Haïti et sa révolution" presso l'"Espace Niemeyer", una parte della sede del PCF<sup>6</sup>, a Parigi, in Francia. Tale attività è stata descritta dall'SE come *conferenza, mostra d'arte, spettacolo di danza e musica in occasione del 220° anniversario dell'indipendenza haitiana presso la sede del PCF a Parigi, con la partecipazione della diaspora haitiana, delle forze sindacali e sociali haitiane e del Centro tricontinentale*.
- (44) L'evento è stato moderato da [omissis], presentato come *membre de la direction nationale du PCF*. Esso è stato introdotto da un intervento intitolato *Histoire et significations internationales de la révolution haïtienne* di [omissis], indicato come *membre de l'exécutif national du PCF, chargé des relations internationales*. La posizione di [omissis] quale vicepresidente dell'SE non è stata menzionata in tale contesto, né è stata altrimenti evidente. L'introduzione è stata seguita da un intervento di [omissis], *politologue, docteur en science politique, professeur à l'Institution Saint-Marie d'Anthony*, dal titolo *Histoire et significations internationales de la révolution haïtienne*, cui ha seguito una tavola rotonda dal titolo *D'hier à aujourd'hui: comment la révolution haïtienne résonne dans les luttes d'émancipation actuelles des peuples?*, che comprendeva relatori di organismi statali e della società civile dell'America latina/Caraibi in Francia (Ambasciata della Colombia, Ambasciata di

<sup>6</sup> <https://espace-niemeyer.fr/le-siege-du-pcf/>.

Haiti, associazioni Francia-Haiti) insieme a [omissis], indicato nel programma come *responsable des relations internationales du PGE*. La tavola rotonda è stata seguita da uno spettacolo di musica e danza e da un catering. Il logo dell'SE non era presente durante l'intero evento presso la sede: non vi era alcun poster o leggìo con il logo dell'SE, né alcuno sfondo o supporto che mostrasse il logo dell'SE.

- (45) L'evento è stato annunciato in una pagina dedicata sul sito web del PCF<sup>7</sup> con il seguente testo: *Il y a 220 ans, le 1er janvier 1804, triomphait la Révolution haïtienne. En conquérant son indépendance, en brisant les chaînes de l'esclavage et du colonialisme et en établissant la première République noire, le peuple haïtien changeait la face du monde et écrivait l'histoire. Dans les Caraïbes, dans les Amériques, en Afrique, mais aussi en Europe, la victoire du peuple haïtien a constitué, et représente encore aujourd'hui, un symbole pour tous les peuples en lutte pour leur émancipation. Toutefois, dès le départ, la souveraineté d'Haïti a été niée, par les interventions extérieures, les dictatures, ou encore l'étau de la dette et le peuple haïtien voit actuellement ses droits les plus élémentaires bafoués. Dès lors, 220 ans après la Révolution, comment poursuivre la lutte pour la souveraineté et l'émancipation ?*
- (46) La pagina dell'evento sul sito web del PCF contiene un grande logo del PCF in alto a sinistra, nonché un poster con un'opera artistica e il titolo dell'evento, senza loghi, in alto al centro. Il logo dell'SE è visibile in relazione a tale evento quando si ingrandisce un documento di programma incorporato nella parte inferiore della pagina summenzionata, accessibile dopo aver scorso verso il basso, sotto il testo sopra citato. Su tale programma, che secondo l'SE è stato utilizzato anche come invito, il logo dell'SE ha le stesse dimensioni di quello di PCF alla sua destra, nonché degli altri loghi di entità private come "Rhum Store" e "Pro Mart Haiti", alla sua sinistra. Nel post Facebook del PCF del 9 febbraio 2024, in seguito all'evento, non vi è alcun logo dell'SE, né altro riferimento all'SE visibile sulle fotografie pubblicate. Il testo di accompagnamento del post comprende il titolo *Belle et forte soirée pour célébrer les 220 ans de l'indépendance d'Haïti, vendredi 2 février 2024 au siège du PCF - Parti Communiste Français*, seguito da una sintesi dell'evento incentrato su *solidarité avec les luttes actuelles du peuple haïtien*. Il post termina con il seguente elenco: *Pafha France-Haïti Collectif Haïti de France European Left Ambassade de la République d'Haïti en France Consulat Général D'Haïti, [...], Academi art*.
- (47) L'SE ha indicato nelle sue comunicazioni all'Autorità del 27 giugno 2025 e del 25 luglio 2025 che i costi dell'SE relativi a tale attività ammontavano a 3 417,33 EUR su un totale di 5 500 EUR.
- (48) Con e-mail del 12 settembre 2025 l'Autorità ha richiesto le seguenti informazioni supplementari: i) *materiali e opuscoli distribuiti durante l'attività*; ii) *fotografie scattate durante l'attività*.
- (49) L'SE ha risposto come segue nella sua e-mail del 19 settembre 2025:
- a) *Nel corso dell'attività non sono stati distribuiti opuscoli/materiali specifici, a parte il programma che è disponibile online. Avevamo già allegato il programma all'invio originale e lo inviamo nuovamente qui.*

<sup>7</sup>

[https://www.pcf.fr/soiree\\_haiti\\_et\\_sa\\_revolution](https://www.pcf.fr/soiree_haiti_et_sa_revolution).

*b) Avevamo anche già inviato alcune fotografie, che inviamo nuovamente in questa occasione, sia sotto forma di link che come immagini stesse.*

- (50) Un allegato all'e-mail dell'SE del 19 settembre 2025 conteneva 10 fotografie dell'attività, un volantino che la annunciava e un programma che illustrava gli argomenti principali e un elenco di oratori. Il volantino descriveva l'attività come *Histoire, débat et interludes artistiques tambours, danse, exposition de peintures, buffet haïtien et dégustation de rhum*. Le fotografie mostrano immagini dell'attività, tra cui relatori su un palco, gruppi di esperti, partecipanti e altre persone, tra cui musicisti. Una delle fotografie mostra [omissis], vicepresidente dell'SE, che però è stato indicato nel programma, senza riferimenti all'SE, come *membre de l'exécutif national du PCF, chargé des relations internationales*.

*Apertura dell'indagine, diritto di essere ascoltati e possibilità di adottare misure correttive*

- (51) Con lettera del 17 ottobre 2025 l'Autorità ha informato l'SE di aver avviato un'indagine relativa all'attività e ha fornito una sintesi dei dati disponibili, nonché una valutazione intermedia da cui risulta che, sulla base dei dati disponibili, il finanziamento fornito per l'attività da parte dell'SE costituiva una violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (52) L'Autorità ha concesso all'SE la possibilità di presentare osservazioni fino al 18 novembre 2025 e di adottare misure correttive adeguate per porre rimedio alla situazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fino alla stessa data.
- (53) Nella sua risposta all'Autorità del 18 novembre 2025, l'SE ha fornito la seguente dichiarazione scritta:

*Troverete una lettera firmata da [omissis], che è stato anche un relatore all'evento su Haiti in oggetto, anche se non come rappresentante dell'SE ma del PCF, in cui spiega il collegamento dell'evento a questioni di interesse dell'UE. In allegato alla presente lettera troverete anche il suo intervento di chiusura dell'evento.*

*Abbiamo altresì ricevuto il bilancio complessivo definitivo per l'evento dal nostro partito membro PCF da cui è possibile evincere che la nostra quota era inferiore a quanto originariamente riportato e quindi la nostra rappresentanza era effettivamente più in linea con quanto abbiamo speso per l'evento.*

*Prendiamo atto, come da voi indicato, che il nostro logo non era del tutto assente dall'evento; il nostro logo era presente nel programma online e nell'invito, fondamentale per attrarre partecipanti, e avevamo un relatore su quattro presente all'evento. Inoltre nei documenti allegati viene illustrato il contesto in relazione agli interessi dell'UE.*

- (54) L'SE sostiene inoltre che: *alla luce di questi fatti, riteniamo eccessivo dichiarare inammissibile il 100 % dell'importo speso. Come indicato in precedenza, riconosciamo che mancava un elemento particolare, quindi stiamo effettivamente considerando la presente indagine come lezione di cui fare tesoro per migliorare ulteriormente i nostri standard di rendicontazione nei vostri confronti attraverso una verifica più rigorosa con tutti i partner cofinanziatori in relazione al fatto che la nostra ultima panoramica del bilancio complessivo fosse anche la più aggiornata.*

- (55) Nella sua risposta all'Autorità del 18 novembre 2025, l'SE ha fornito una scheda dal titolo *Piano di bilancio Haiti et sa révolution 02/02/2024* contenente nuove cifre relative al bilancio dell'attività. La scheda indica le spese dell'SE di i) 1 880 EUR per *Traiteur + Exposition + Performance* e ii) 1 537,33 EUR per *Dépenses voyage (l'intervenante + l staff)* per un totale di 3 417,33 EUR. Per quanto riguarda il PCF, la scheda indica *traiteur* EUR 2 880 e un totale di 7 750 EUR per *Mise à disposition des locaux* comprensivo di *Coupole* (5 100 EUR) e *caféteria* (2 650 EUR) per un importo totale di 8 750 EUR. Secondo tale documento, PCF coprirebbe 1 000 EUR del costo totale di 2 880 EUR per i *traiteurs*. Secondo questo nuovo documento, il costo totale dell'attività e di tutte le altre spese accumulate dal PCF e dall'SE ammonterebbe a 12 167,33 EUR. Tuttavia è opportuno osservare che quest'ultimo importo comprende 7 750 EUR presumibilmente a carico del PCF per la sede dell'"Espace Niemeyer", che tuttavia fa parte della sede centrale di PCF.
- (56) La risposta dell'SE all'Autorità del 18 novembre 2025 comprendeva una lettera di [omissis] a [omissis] datata 17 novembre 2025 con il seguente contenuto:  
*Je me permets de vous adresser ce courrier afin de partager avec vous les perspectives issues de la conférence « Haïti et sa révolution », et d'en souligner la portée significant pour les politiques de l'Union européenne. Cet événement a réuni notamment [omissis] du collectif citoyen Haïti-France, ainsi que [omissis] au ministère des Affaires étrangères et des Cultes de la République d'Haïti. Cette rencontre nous a permis de mettre en lumière des enjeux essentiels qui interpellent l'Union européenne. L'Union européenne possède une délégation en république d'Haïti. Le contenu des relations actuelles entre l'UE et la république d'Haïti est formalisé dans le cadre de l'accord global de l'Union européenne avec les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), dit accord de Cotonou, conclu en 2000 et renégocié en 2021. Le Parlement européen s'est positionné sur la situation en Haïti fin 2019. Mais à la suite des évolutions de la situation politique, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation en Haïti, le 20 mai 2021. Un appel de députés européens concernant la situation en Haïti a été publié par le journal « L'Humanité » le 2 juillet 2021. Au-delà de la commémoration du bicentenaire de la révolution haïtienne, les différents intervenants ont pu réinterroger les politiques de l'UE et d'un certain nombre d'États membres, notamment la France, envers Haïti. La conférence de février 2024 nous avait permis de nouer un dialogue direct avec des actrices et acteurs haïtiens, mettant en lumière l'importance cruciale d'une main tendue de l'UE pour construire des partenariats fondés sur le codéveloppement et la réalisation des Objectifs de développement durable. La France et l'Union européenne disposeraient là d'une incontournable opportunité pour agir dans le sens du droit, en rompant une fois pour toutes avec le mythe de la prétendue « ingouvernabilité » d'Haïti, entretenu de longue date.*
- (57) La comunicazione dell'SE del 18 novembre 2025 comprendeva una trascrizione dell'intervento di [omissis] durante l'attività. In tale intervento, [omissis] ha affrontato la rilevanza della rivoluzione haitiana per lo sviluppo del popolo haitiano e il ruolo del paese nel mondo. Il testo affronta ulteriormente le condizioni di vita della popolazione haitiana e le sue possibili cause. Nel suo intervento, [omissis] ha inoltre sostenuto: *Il y a urgence d'une autre politique de la France et de l'UE. Le ministère des Affaires Etrangères et de l'Europe décrit ainsi sur son site les relations franco-haïtiennes : « Proches par une langue et une histoire partagées, voisines par la présence des collectivités françaises d'Amérique, Haïti et la France entretiennent des liens étroits*

*d'amitié et de solidarité ». Mais de quoi parle-t-on ? e Education, santé...ce sont quelques uns des liens qui unissent ces deux pays mais qui peuvent, à travers la réalisation des Objectifs de Développement Durable de l'ONU, unir nos relations entre l'UE et Haïti, et au-delà toute l'Amérique Latine.*

- (58) Nella sua risposta del 18 novembre 2025, l'SE non ha indicato di aver recuperato il sostegno finanziario fornito, né di aver adottato o di proporre altre misure correttive.

#### VALUTAZIONE DEI FATTI ALLA LUCE DEL QUADRO GIURIDICO

- (59) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che *i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali.*

- (60) L'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:

*2. L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti: [...]*

*b) violazioni quantificabili: [...]*

*ii) in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22.*

- (61) L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:

*1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.*

*2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27.*

#### **a) Osservazioni introduttive sul quadro normativo**

- (62) Dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 risulta che i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali.

- (63) Per quanto riguarda il finanziamento indiretto, è opportuno ricordare che la concessione di un vantaggio di qualsiasi natura a un partito politico nazionale, senza che tale partito ne sopporti il costo, costituisce un finanziamento indiretto delle attività di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, MENL/Parlamento, T-829/16, EU:T:2018:840, punto 72). Sussiste un finanziamento indiretto quando il partito

nazionale ottiene un vantaggio finanziario, anche in assenza di trasferimento diretto di fondi, ad esempio se il partito nazionale evita spese che avrebbe dovuto sostenere (ibid.). Ai fini di tale valutazione, è opportuno fare riferimento a una serie di elementi, in particolare di natura geografica e temporale, nonché a elementi relativi al contenuto della misura finanziata (ibid., punto 83, e sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019, *ADDE/Parlamento*, TT-48/17, EU:T:2019:780, punto 71).

- (64) La valutazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 non dipende dal fatto che i partiti siano o meno membri del partito politico europeo in questione o altrimenti collegati ad esso. Il finanziamento diretto o indiretto di tutti i partiti è vietato indipendentemente dal fatto che siano o meno membri affiliati, che operino a livello europeo o nazionale, o che si trovino all'interno o all'esterno dell'Unione europea, come confermato anche dal considerando 28 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (65) Dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del medesimo regolamento, risulta inoltre che l'"intenzione" o la sua assenza non costituisce un fattore rilevante per stabilire se l'Autorità debba sanzionare una violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 contiene un solo riferimento a comportamenti intenzionali, all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), che tuttavia non è pertinente nel caso di specie.
- (66) In virtù dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è un atto giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile. Il suo effetto giuridico non dipende dagli orientamenti dell'Autorità. Ciononostante, l'Autorità ha fornito orientamenti sulle circostanze di rilevanza pratica, sia pubblicamente sia nelle comunicazioni dirette ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, nei quali si reitera che le attività congiunte con partiti o fondazioni a livello nazionale non sono di per sé vietate, ma che vi sono limitazioni al riguardo. Più nello specifico, la lettera dell'Autorità a tutti i partiti politici europei e a tutte le fondazioni politiche europee, del 30 novembre 2022, al sottotitolo *Designazione di attività congiunte con una quota di finanziamento adeguata – "Il controllo spetta a chi paga"*, affermava, in riferimento all'articolo 22 del succitato regolamento, che [...] *la disposizione impone ai partiti politici europei di garantire che tali attività non comportino il finanziamento indiretto di un altro partito (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento) e, nel caso delle fondazioni politiche europee, che tali attività non comportino il finanziamento indiretto di un partito o di un'altra fondazione (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento)*. Nella lettera si affermava inoltre la rilevanza, ai fini della determinazione della conformità, della visibilità, del livello di titolarità della sostanza e una quota di cofinanziamento sostenuta che rispecchi l'effettivo coinvolgimento complessivo del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto ai partiti o alle organizzazioni a livello nazionale. La lettera aggiungeva che [...] *quanto maggiore sarà la quota di un'attività congiunta finanziata dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea, tanto maggiore sarà l'influenza del partito politico europeo o della fondazione politica europea sull'attività in questione, sia in termini di visibilità che di sostanza*. Nella lettera si ricordava inoltre che tali orientamenti [...] *non sono esaustivi e che il regolamento rimane in ogni caso il parametro giuridico*. Va inoltre osservato, in tale contesto, che si può supporre che

un'entità diligente comprenda il concetto di finanziamento indiretto anche in assenza di orientamenti specifici (cfr. sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, MENL/Parlamento, T-829/16, EU:T:2018:840, punto 72).

## **b) Applicazione ai fatti relativi al caso in esame**

### *i) Finanziamento di un partito politico a livello nazionale da parte dell'SE*

- (67) L'attività *Haïti et sa révolution* svoltasi il 2 febbraio 2024 a Parigi, in Francia, presso "Espace Niemeyer" appare allo spettatore come un evento del PCF. Ciò è dovuto, in primo luogo, al fatto che la sede dell'evento fa parte della sede nazionale del *Parti Communiste français* (PCF). In secondo luogo, l'SE non era presente con un poster, un'etichettatura su un leggìo, un supporto o un display di scena. Al contrario, in terzo luogo, il moderatore è stato designato come rappresentante del PCF e la presentazione introduttiva è stata effettuata da una persona descritta come membro di spicco del PCF. Alla luce di ciò, il logo dell'SE su un documento di programma accessibile online sulla pagina dell'evento del PCF, tra quelli di soggetti privati e il logo del PCF e delle medesime dimensioni, sotto un grande logo di quest'ultimo, e solo quando si ingrandisce il documento dopo aver scorso sotto il testo esplicativo dell'evento, non modifica questa impressione generale. Ciò è tanto più vero in quanto il lettore non può stabilire alcun collegamento materiale tra i loghi di "Rhum store" e di altri soggetti privati mostrati insieme a quello dell'SE e qualsiasi ruolo di co-organizzatore, ancor meno di co-presentatore dell'evento. Questa mancanza di visibilità significativa per l'SE è ulteriormente rafforzata dal post sui social media del PCF del 9 febbraio 2024, intitolato *Belle et forte soirée pour célébrer les 220 ans de l'indépendance d'Haïti, vendredi 2 février 2024, au siège du PCF*. La comparsa del nome dell'SE citato tra le associazioni e un'ambasciata alla fine di tale post, senza essere in alcun modo sottolineata in relazione al PCF o ad altri presenti, conferma semplicemente il fatto che l'SE non godeva di alcuna visibilità rilevante e che l'evento era percepibile come se fosse del solo PCF.
- (68) Anche in sostanza, i temi discussi non hanno alcuna relazione con le questioni specifiche dell'UE e mancano inoltre di qualsiasi tipo di influenza percepibile dell'SE sul contenuto e sulla portata dell'evento. Sulla base dei materiali disponibili, le politiche dell'UE o le prospettive correlate non sono state discusse durante l'attività. L'intervento di [omissis] contiene riferimenti marginali e di alto livello all'UE, ma nel contesto della politica estera francese. L'UE, o le politiche dell'UE nei confronti di Haiti, o l'impatto della situazione ad Haiti sull'UE, o il desiderio di cambiare le attuali politiche dell'UE in un processo democratico, non sono menzionati di per sé. L'evento, al contrario, era incentrato sulla cultura, la politica, la sociologia e l'economia locali di Haiti, nonché, come indica il post sui social media del PCF, sulla *solidarité avec les luttes actuelles du peuple haïtien*. Inoltre, in ogni caso, durante l'evento non ha avuto luogo nessun discorso o altra forma di punto all'ordine del giorno autonomo da o per conto dell'SE. In particolare, la presenza di [omissis] non è quella di "un relatore su quattro all'evento", come sostiene l'SE nella sua risposta del 18 novembre 2025: è stata solo una delle partecipanti a una tavola rotonda insieme a più partecipanti specifici dell'America latina/Caraibi (ambasciata di Haiti, ambasciata della Colombia, associazioni haitiane in Francia...). Questa tavola rotonda ha fatto seguito a interventi autonomi del PCF e di un accademico con i rispettivi punti all'ordine del giorno, e inoltre la moderazione generale del PCF ha accompagnato l'evento nel suo complesso. Pertanto, anche

supponendo che l'acronimo "PGE" accanto al nome di [omissis] sul programma consentisse un legame sufficientemente compreso e quindi percepibile della sua presenza con l'SE, il rapporto dell'SE con la sostanza dell'evento è così marginale e subordinato che non trasmette alcuna proprietà pertinente dell'attività accanto al PCF, come sarebbe ad esempio la definizione di un ordine del giorno identificabile su temi europei, l'intervento principale, l'introduzione, la conclusione o altre forme di influenza dei contenuti attribuibili in modo rintracciabile al partito politico europeo.

- (69) Le ulteriori spiegazioni fornite dall'SE il 18 novembre 2025 non sono in grado di modificare tale valutazione. Più in particolare, il fatto che, in astratto, Haiti possa avere un'incidenza sulle politiche dell'UE, o che l'UE sia rappresentata ad Haiti, o che il Parlamento europeo abbia approvato risoluzioni su Haiti come sostenuto da [omissis], non cambia la natura di questo particolare evento in cui tale incidenza su o da parte dell'UE non era né un obiettivo tematico, né di fatto esaminato. Sostenere diversamente significherebbe che qualsiasi evento organizzato da un partito politico a livello nazionale, se relativo alla politica locale di un paese terzo, potrebbe essere finanziato da un partito politico europeo, a condizione che l'UE mantenga relazioni diplomatiche con tale paese o che il Parlamento europeo abbia adottato una risoluzione al riguardo; evidentemente questa non è una proposta convincente, poiché il divieto di finanziare indirettamente i partiti a livello nazionale diverrebbe quindi privo di qualsiasi effetto in occasione di eventi legati a paesi terzi.
- (70) Secondo le osservazioni dell'SE, quest'ultimo ha messo a disposizione 3 417,33 EUR per l'attività, di cui i) 1 880,00 EUR a titolo di contributo alle spese per il servizio di ristorazione fornito e ii) 1 537,33 EUR a titolo di spese di viaggio per due persone. Il resto dei costi, secondo le informazioni fornite dall'SE, era a carico del PCF. Secondo il documento più recente presentato dal PCF, intitolato *Piano di bilancio Haiti et sa révolution 02/02/2024*, i costi totali dell'attività ammontavano a 12 167,33 EUR.

*ii) Conclusioni per quanto concerne l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014*

- (71) L'SE mancava di visibilità pertinente e di qualsiasi titolarità dell'attività. Per questo motivo, la relazione tra il contributo dell'SE e la quota fornita dal PCF perde la sua importanza: *qualsiasi* contributo fornito dall'SE per l'evento ha effettivamente beneficiato finanziariamente il PCF in quanto si trattava, in sostanza, di un evento del PCF su Haiti. Rimane pertanto irrilevante ai fini della presente decisione se le spese che il PCF afferma di aver sostenuto per dei locali nella propria sede possano legittimamente essere considerate parte della quota di costo del PCF per l'attività. Le cifre rivedute fornite dall'SE il 18 novembre 2025 in risposta al diritto di essere ascoltati non modificano in alcun caso la conclusione.
- (72) Alla luce di quanto precede, è accertata una violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in quanto tutti i mezzi finanziari forniti dall'SE per l'attività in questione hanno beneficiato il PCF coprendo i costi per il suo evento e sono pertanto risultati in un finanziamento indiretto del PCF.

### **c) Assenza di misure correttive**



- (73) L'SE non si è avvalsa dell'opportunità di adottare misure correttive, come proposto dall'Autorità a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nella sua lettera del 17 ottobre 2025, entro il termine del 18 novembre 2025. Più in particolare, l'SE non ha recuperato alcun importo dal PCF in relazione all'attività, né ha attuato o addirittura offerto alcuna altra misura per porre rimedio alla violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (74) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità doveva pertanto decidere la sanzione adeguata conformemente all'articolo 27 di tale regolamento.

#### **d) Tipo e importo della sanzione**

- (75) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, si applica una sanzione pecuniaria per una violazione quantificabile in caso di mancata osservanza dell'articolo 22. In combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il suo importo è pari al 100 % dell'importo irregolare percepito.
- (76) Pertanto, l'importo della sanzione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, quale applicato alle violazioni dell'articolo 22 dello stesso, corrisponde all'importo nominale del finanziamento erogato dall'SE per l'attività.
- (77) L'importo delle spese che l'SE ha comunicato all'Autorità in relazione a tale attività è pari a 3 417,33 EUR, di cui 1 537,33 EUR relativi alle spese di viaggio per due partecipanti. Data la natura di queste ultime voci di spesa che sono separabili dal sostegno finanziario erogato per l'evento in quanto tale, l'importo corrispondente non è incluso nell'importo da prendere in considerazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'importo da prendere in considerazione per la determinazione del livello della sanzione è pertanto pari a 1 880 EUR.

#### **e) Altre conseguenze**

- (78) La presente sanzione lascia impregiudicate eventuali decisioni o misure dell'ordinatore o delle autorità nazionali competenti, nei rispettivi ambiti di competenza.
- (79) Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i dettagli e la motivazione della presente decisione sono pubblicati su un sito web creato a tal fine, tenendo debitamente conto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1: Sanzione per l'accettazione di una donazione da un paese terzo*

1. È irrogata una sanzione pecuniaria al Partito della Sinistra Europea in linea con l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
2. Ai fini del primo paragrafo, l'importo della sanzione applicabile è pari a 3 106,80 EUR.

*Articolo 2: Sanzione per il finanziamento di un partito politico a livello nazionale*

1. È irrogata una sanzione pecuniaria al Partito della Sinistra Europea in linea con l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
2. Ai fini del primo paragrafo, l'importo della sanzione applicabile è pari a 1 880 EUR.

*Articolo 3*

Il Partito della Sinistra Europea, Square de Meeûs 25, 1000 Bruxelles (Belgio), è il destinatario della presente decisione.

*Articolo 4*

Il testo della presente decisione è pubblicato sul sito web dell'Autorità previo oscuramento dei nomi delle persone fisiche che vi figurano.

*Articolo 5*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al Partito della Sinistra Europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025

*Per l'Autorità per i partiti politici europei e  
le fondazioni politiche europee  
Il Direttore*

Pascal Schonard

Si richiama l'attenzione del Partito della Sinistra Europea all'articolo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014:

*Diritto di ricorso*

*Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.*